

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1044

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPELLI, BAMBI, BONFERRONI, BORRI, BORTOLANI,
CRISTOFORI, DE CINQUE, FIORET, FIORI GIOVANNINO,
GUALANDI, MARABINI, MENZIANI, MORA, PATRIA, PEZ-
ZATI, ROBALDO, RUBBI EMILIO, SANESE**

Presentata il 27 novembre 1979

Modifica degli articoli 74 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il triste e gravissimo fenomeno delle sofisticazioni e delle frodi nel settore vinicolo, specie mediante l'impiego di zucchero e di soluzioni zuccherine, va assumendo, di giorno in giorno, una sempre maggiore gravità, sia per estensione geografica — interessando tutte le regioni a produzione vitivinicola dal Piemonte e dal Veneto alla Sicilia — sia perché, oltre a mettere in pericolo l'economia agricola e la salute dei consumatori, arreca gravi intralci negli scambi con l'estero e nella conquista di nuovi mercati.

Da più parti, e sempre con più insistenza e più decisione, si richiede attualmente, l'adozione di idonei strumenti legislativi che permettano di stroncare e reprimere efficacemente, nella preparazione

e nel commercio di vini, le frodi e sofisticazioni che stanno provocando danni devastanti, morali e materiali, a tutti i produttori vitivinicoli ed in particolare alle cantine sociali, che, in questi ultimi tempi, grazie ad un impegno veramente ammirabile del movimento cooperativo, rappresentano un settore di primaria importanza nell'economia agricola.

È a tutti noto che per impedire le sofisticazioni occorre, anzitutto, controllare l'impiego dello zucchero, componente base delle sofisticazioni stesse. Per raggiungere questo scopo la presente proposta di legge, con l'articolo 1, modifica l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato, a suo tempo con le leggi 18 marzo 1968, n. 498, e 9 ottobre 1970, n. 739, alla

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

luce della più recente legislazione in materia ed alla esperienza acquisita nei controlli del trasporto delle merci.

Occorre, inoltre, rendere veramente valido — per impedire che le sofisticazioni e le frodi nel settore vinicolo vengano elevate a sistema, data anche la scarsa efficacia delle sanzioni penali, soprattutto se soltanto di carattere pecuniario, anche per l'ovvia lentezza della formulazione del giudicato — lo strumento dell'adozione di provvedimenti amministrativi previsti dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498. Tali provvedimenti, di fatto, sono stati purtroppo vanificati dalle disposizioni sulla liberalizzazione del commercio, introdotte con legge 11 giugno 1971, n. 426. Per ridare efficacia alla norma ed eliminare l'incostituzionale disparità di trattamento oggi esistente tra i commercianti all'ingrosso e quelli al minuto,

l'articolo 2 della presente proposta di legge, modifica il citato articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. L'importanza pratica di questa modifica non può sfuggire a nessuno: con essa, infatti, si stabilisce la possibilità di revoca, o sospensione, delle autorizzazioni, delle licenze e delle iscrizioni nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso ed al minuto, istituito presso le Camere di commercio, su proposta dell'organo di vigilanza inquirente.

Ci corre, infine, l'obbligo di ricordare che la presente ripete ed amplia una analoga proposta di legge presentata il 9 febbraio 1979, che non ha potuto trovare accoglimento per lo scioglimento anticipato della VII legislatura, ma la cui necessità ed urgenza ha trovato conferma in quest'ultimo periodo di tempo, che ha visto sempre più aggravarsi l'immorale e dannoso fenomeno delle sofisticazioni e delle frodi nel settore vinicolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato con le leggi 18 marzo 1968, n. 498, e 9 ottobre 1970, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento, i cui modelli, caratteristiche ed indicazioni devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1978, n. 627, da compilarsi a ricalco a cura del venditore o dello speditore e da staccarsi da appositi libretti a madre e due figlie, numerati progressivamente e vidimati dal comune competente per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, al comune competente per territorio e l'altra, che accompagna la merce, deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto.

Detta bolletta deve riportare, inoltre, l'indicazione del periodo di tempo necessario per effettuare il trasporto e l'esatto itinerario da percorrere.

Lo zucchero destinato al commercio al minuto deve essere venduto soltanto in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 fino ad un massimo di grammi 5.000.

Il venditore o lo speditore devono accertare preventivamente la effettiva identità del trasportatore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, nonché l'identità del destinatario e la sua qualifica di commerciante, grossista o dettagliante, di utilizzatore professionale o di utilizzatore in grande, intesi secondo le definizioni date dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

I produttori, gli importatori, i grossisti, gli utilizzatori professionali e gli utilizzatori in grande, devono tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati progressivamente e vidimati dal comune competente per territorio prima dell'uso ed annotarvi singolarmente tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

I predetti registri, nonché le bollette di accompagnamento, devono essere conservati dallo speditore e dal destinatario nel deposito, magazzino, od esercizio per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data di emissione o dall'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e fatti salvi i provvedimenti amministrativi previsti dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", per le infrazioni alla presente legge che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000, ovvero una pena pecuniaria proporzionale, e per i delitti previsti dagli articoli 356, 416, 439, 440, 441, 442, 444, 452, 513, 515, 516, 517 e 648 del codice penale, le autorizzazioni, le licenze e le iscrizioni nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono revocate o sospese "con provvedimenti motivati" per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, su proposta dell'organo di vigilanza inquirente, dalle autorità che hanno rilasciato le licenze e le autorizzazioni o che hanno disposto le iscrizioni nel registro degli esercenti il commercio ».